


3

N. 04696/2009 REG.ORD.SOSP.
N. 06870/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 6870 del 2009, proposto da:

OMISSIS

rappresentati e difesi dagli avv.

Mattia Crucioli, Alessio Petretti, Raniero Raggi, con domicilio eletto presso Alessio Petretti in Roma, via degli Scipioni 268;

contro

Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Gen.Le dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Comune di Genova, Provincia di Genova, Regione Liguria, Azienda Sanitaria Genova Asl N. 3;

nei confronti di

Sistema Parcheggio Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Gerbi, Ludovico Villani, con domicilio eletto presso Ludovico Villani in Roma, via Asiago N.8;

per la riforma

della ordinanza sospensiva del T.A.R. LIGURIA - GENOVA: SEZIONE I n. 00255/2009, resa tra le parti, concernente della ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sezione prima, n. 255 del 24 luglio 2009;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Sistema Parcheggio Srl;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2009 il dott. Guido Romano e uditi per le parti gli avvocati Crucioli, Raggi, avv. dello Stato Varrone, avv. Gerbi e Villani.;

Considerato che i provvedimenti impugnati in primo grado, concernenti il conferimento della concessione per la costruzione e la

gestione dell'opera in questione, per il loro carattere autoritativo ed il loro contenuto risultano, allo stato, autonomamente impugnabili;

Considerato, altresì, che ad un primo esame proprio della presente fase cautelare, emerge che l'affidamento a trattativa privata della concessione anzidetta non sembra conforme alla normativa vigente sulla scelta del concessionario;

Considerato, infine, che al pregiudizio paventato dagli appellanti, anche in relazione agli aspetti di salubrità dell'ambiente, può, allo stato, porsi rimedio soltanto con la sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati, onde mantenere re adhuc integra la situazione di fatto, in attesa della pronta definizione del merito da parte del giudice di primo grado;

P.Q.M.

Accoglie l'appello cautelare e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, sospende gli effetti dei provvedimenti impugnati, mantenendo ferma la garanzia fidejussoria nel frattempo prestata dalla parte appellante.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2009 con l'intervento dei Signori:

Luigi Maruotti, Presidente FF

Anna Leoni, Consigliere

Sergio De Felice, Consigliere

Raffaele Greco, Consigliere

Guido Romano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/09/2009

IL SEGRETARIO

Copia conforme alla presente ordinanza (relativa al ricorso numero 6870/2009) è stata trasmessa al

.....

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17/08/1907 n. 642.

Roma

IL DIRIGENTE